

Accademia delle Belle Arti di Napoli

Regolamento per l'elezione del Direttore approvato dal CdA nella seduta del 17/05/2023

Art. 1

Indizione delle elezioni

1. Il Direttore in carica, entro i sei mesi anteriori alla scadenza del suo mandato, indice le elezioni, fissando la data delle stesse e dell'eventuale ballottaggio.
2. Il Direttore, nel provvedimento in cui stabilisce la data delle elezioni, convoca un Consiglio Accademico che avrà il compito di nominare i docenti, cinque titolari e tre supplenti, destinati a comporre la commissione elettorale. I candidati alla carica di Direttore non possono far parte della Commissione elettorale.
3. In caso di dimissioni e/o di cessazione anticipata dell'incarico del Direttore, il Vice Direttore ne assume i poteri e provvedendo ai sensi del comma precedente.

Art. 2

Corpo elettorale

1. Formano il corpo elettorale attivo tutti i docenti in organico a tempo indeterminato e determinato, fino al termine dell'attività didattica dell'Anno Accademico in corso, in servizio presso l'Accademia.
2. L'elenco di tutti gli aventi diritto al voto è redatto e affisso all'albo a cura del Direttore Amministrativo, entro quindici giorni dalla data di indizione delle elezioni, dove resterà fino alla chiusura delle operazioni elettorali.
3. Eventuali errori od omissioni nell'elenco del corpo elettorale attivo possono essere corretti, a richiesta di chiunque ne abbia interesse, su conforme delibera della commissione elettorale, fino alla chiusura del seggio elettorale.

Art. 3

Elettorato passivo e presentazione delle candidature

1. L' elettorato passivo è riservato ai docenti in servizio presso l'Istituzione e ai docenti in servizio presso altre Istituzioni di pari grado, con incarico a tempo indeterminato e che abbiano esperienza professionale e di direzione, acquisite anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del D.P.R. 132/03, con almeno 5 anni di servizio svolto all'interno delle Istituzioni AFAM.
2. È altresì, necessario:
 - a) non essere incorso, nel triennio precedente alla data di presentazione della candidatura, in sanzioni disciplinari di gravità superiore al rimprovero scritto;
 - b) non aver riportato, nel triennio precedente alla data di presentazione della candidatura, condanne penali passate in giudicato per delitti dolosi;
 - c) non ricoprire cariche di direzione artistica o didattica presso enti, pubblici o privati, che possano, anche astrattamente, creare situazioni di conflitto, convergenza o colleganza d'interessi con quelli dell'ente "Accademia", del suo personale o dei suoi

studenti.

d) essere in possesso dei requisiti di cui allo Statuto dell'ABA di Napoli.

3. Coloro i quali aspirano ad essere candidati e che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità come sopra determinati, dovranno presentare la propria domanda corredata dal proprio curriculum "*vitae et studiorum*" e dal programma che l'aspirante candidato promette di realizzare in caso di elezione. Tali documenti dovranno essere esposti, a disposizione degli elettori, in un apposito spazio pubblico dedicato alle attività elettorali per tutto il tempo di vacanza elettorale.

4. L'aspirante dovrà allegare alla domanda, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, compilata e formalizzata ai sensi delle norme vigenti in tema, nella quale deve dichiarare il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi predetti.

5. La candidatura compilata e corredata come sopra, indirizzata al Direttore Amministrativo dell'Accademia, deve pervenire entro e non oltre il ventesimo giorno antecedente alle votazioni. Il Direttore Amministrativo, compiuto il controllo di regolarità della domanda e dei suoi allegati, trasmette gli atti alla commissione elettorale per i successivi adempimenti.

Art. 4

Commissione elettorale.

1. La commissione elettorale, composta da cinque docenti titolari viene designata anche nei suoi organi dal Consiglio Accademico e successivamente nominata con decreto del Presidente dell'Accademia che ne nomina il Presidente e il segretario. La Commissione delibera ed opera sempre a maggioranza.

2. La Commissione elettorale, per l'attuazione dei suoi compiti ha diritto a strumenti, luoghi, servizi e consulenze e può servirsi della collaborazione degli uffici amministrativi.

Essa verifica la sussistenza dei requisiti sostanziali dei candidati e svolge le funzioni di commissione di seggio; garantisce la regolarità delle elezioni, la libertà e la segretezza del voto e provvede ai seguenti adempimenti:

- a) verifica l'ammissibilità delle candidature, in relazione al possesso dei requisiti richiesti;
- b) entro i cinque giorni successivi al termine di presentazione delle candidature pubblica l'elenco dei candidati all'albo delle sedi dell'Accademia dove resterà affisso fino al giorno di chiusura delle operazioni elettorali;
- c) esamina eventuali ricorsi, che dovranno essere presentati entro e non oltre tre giorni dall'affissione all'albo dell'elenco dei candidati di cui alla lettera b), comunicando l'esito entro due giorni dalla scadenza del termine di presentazione;
- d) predisporre il materiale necessario allo svolgimento dell'elezioni;
- e) assicura il funzionamento del seggio;
- f) ritira il materiale elettorale al termine delle operazioni di voto che verrà riposto in luogo deputato alla custodia individuato dal Presidente della Commissione elettorale;
- g) redige il verbale delle operazioni di voto;
- h) verifica la necessità di provvedere a piccole spese per lo svolgimento delle sue

attività e richiede al Direttore Amministrativo l'esecuzione.

3. I candidati alla carica di Direttore non possono far parte della Commissione elettorale.

Art. 5

Commissione di Seggio

1. Alle operazioni elettorali sovrintende una commissione di seggio composta da tre docenti, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dalla Commissione Elettorale all'interno della commissione stessa.

2. La Commissione di seggio si avvale di un segretario verbalizzante nominato dal Direttore Amministrativo tra il personale T.A.

3. La Commissione garantisce la regolarità delle elezioni, la libertà e la segretezza del voto e provvede immediatamente a decidere, a maggioranza, sulle eventuali contestazioni sorte durante le operazioni di voto.

Art. 6

Tempi e modi del voto

1. Le elezioni si svolgono in tre giorni lavorativi consecutivi.

2. Accertata l'identità personale, a ciascun elettore viene consegnata una scheda precedentemente vidimata dal Direttore Amministrativo ed almeno uno scrutatore della Commissione di seggio.

3. Il voto di preferenza dovrà essere espresso barrando la casella o il nome del candidato prescelto, utilizzando l'apposita matita fornita dalla commissione elettorale. Non sono ammessi altri segni o simboli. La duplicità dei segni o altri segni o simboli che inducano grave o assoluta incertezza sull'attribuzione del voto rendono la scheda nulla. In materia decide inappellabilmente la Commissione elettorale.

4. La scheda ripiegata viene deposta nell'apposita urna dallo stesso elettore o da un esponente della Commissione del seggio.

5. La scheda priva di alcun segno è considerata bianca e, quindi, priva di valore elettivo.

6. La partecipazione al voto è attestata dalla firma apposta dall'elettore sull'elenco elettorale controfirmata da un componente della Commissione elettorale.

Art. 7

Dell'elezione

1. Risulta eletto il candidato che nel corso della prima votazione riporta la maggioranza assoluta dei voti degli elettori (cinquanta per cento più uno degli aventi diritto al voto). Qualora non si raggiunga la maggioranza assoluta, si procederà al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella prima votazione.

2. Il ballottaggio dovrà avvenire nella prima settimana utile, a partire dal 6° giorno successivo al primo turno e non oltre il 20° giorno dal predetto turno.

3. In sede di ballottaggio verrà eletto il candidato che riporterà il maggior numero di voti. In caso di parità verrà eletto il candidato più anziano per nomina in ruolo; in caso di pari anzianità di ruolo; prevarrà il più giovane di età. Tale criterio si applica per tutti i casi di parità.

4. Il ballottaggio è considerato valido qualunque sia il numero dei votanti.

5. In caso di unica candidatura l'elezione risulta valida unicamente con il voto del 30% degli aventi diritto.

Art. 8

Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e hanno inizio immediatamente dopo la chiusura del seggio fissata alle ore 15.30 del terzo giorno. Al termine delle operazioni di scrutinio la Commissione di seggio redige il relativo verbale.

2. Il verbale di scrutinio è affisso all'albo della sede centrale al termine delle operazioni.

Art. 9

Ricorsi

1. In assenza di ricorsi alla Commissione elettorale, avverso le modalità di svolgimento e i risultati delle elezioni, entro cinque giorni dall'affissione all'albo dei verbali degli scrutini, questi diventano definitivi.

2. In caso di presentazione di ricorso si procederà secondo i termini previsti dalla lettera c), comma 2, articolo 4 del presente regolamento.

3. La conseguente decisione della Commissione elettorale rende, comunque, i risultati definitivi e li trasmette al Presidente per la pubblicazione.

Art. 10

Pubblicazione dei risultati delle elezioni

1. Al termine delle suddette operazioni, il Presidente dell'Accademia dispone la pubblicazione all'albo dei risultati definitivi delle elezioni e trasmette al Ministero il nominativo del Direttore eletto.

II DIRETTORE
Prof. Renato Lori

